

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001**

Fondazione Italiana Accenture

PARTE GENERALE

INDICE

Definizioni	3
1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante	5
2. Approccio metodologico	14
3. Modello e Codice Etico	16
4. Il Modello di Fondazione Italiana Accenture	18
4.1 La costruzione del Modello di Fondazione Italiana Accenture.....	18
4.2 La funzione del Modello	19
4.3 L'adozione del Modello di Fondazione Italiana Accenture e sue successive modifiche.....	20
5. Mission e Governance di Fondazione Italiana Accenture	21
6. I processi sensibili di FIA	23
7. L'Organismo di Vigilanza (OdV)	25
7.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. Nomina, durata e revoca.....	25
7.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	26
7.3 <i>Reporting</i> dell'OdV verso il vertice della Fondazione.....	28
7.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.....	28
7.5 Raccolta e conservazione delle informazioni	29
8. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello.....	31
8.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti	31
8.2 Informazione ai Consulenti e ai Partner	31
9. Sistema disciplinare.....	32
9.1 Funzione del sistema disciplinare.....	32
9.2 Misure nei confronti di quadri ed impiegati.....	32
9.2.1 Sistema disciplinare	32
9.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni	33
9.3 Misure nei confronti dei Dirigenti	33
9.4 Misure nei confronti degli Amministratori.....	33
9.6 Misure nei confronti dei Revisori	34
9.7 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner	34
10. Verifiche sull'adeguatezza del Modello	35

Definizioni

- “FIA”: FONDAZIONE ITALIANA ACCENTURE, Fondazione iscritta, nel registro delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del Dpr 361/2000 presso la prefettura di Milano, in data 6 novembre 2002;
- “Aree Sensibili”: le aree di attività della Fondazione ove è maggiormente presente il rischio di commissione di uno dei reati previsti nel D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni;
- “Fondatore”: ACCENTURE S.p.A. società di diritto italiano con sede in Milano;
- “CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da FIA;
- “Codice Etico”: codice di etica adottato da FIA;
- “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di FIA sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;
- “Dipendenti”: tutti i dipendenti di FIA (compresi i dirigenti);
- “D.Lgs. 231/2001” o, semplicemente, il “Decreto”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;
- “Gruppo Accenture”: per “Gruppo Accenture” si intende la Accenture Plc., società capogruppo registrata nella Repubblica di Irlanda, e le Affiliate Accenture; per “Affiliata Accenture” si intende qualunque società, dotata di personalità giuridica o meno, che sia controllata esclusivamente o congiuntamente dalla Accenture Plc; ed infine per “controllo” (o sue variazioni) si intende la capacità di dirigere direttamente o indirettamente le attività di un’ impresa in virtù di diritti di proprietà, contratti od a qualunque altro titolo;
- “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive integrazioni e/o modificazioni (ultima in data 30 giugno 2021) nonché le linee guida approvate da Assonime in data 18 aprile 2023 ;
- “Modelli” o “Modello”: i modelli o il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.lgs. 231/2001;
- “Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, sociale, di lobby tecnico-politica (quanto a quest’ultima categoria esempi ne sono: riduzioni di capitale, fusioni, scissioni, operazioni sulle azioni della società controllante, conferimenti, restituzioni ai soci ecc.);
- “Organi della Fondazione ”: i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori di FIA;

- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- “Partner”: controparti contrattuali di FIA, quali ad es. fornitori, altri enti (associazioni, fondazioni, ecc.) sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Fondazione addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Fondazione nell’ambito dei Processi Sensibili;
- “Processi Sensibili”: attività di FIA nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- “Reati”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001 (così come è stato integrato finora e come sarà eventualmente integrato in futuro);
- “Fondazione”: FIA.

1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D.lgs. 231/2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D.lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il Decreto prevede che la normativa si applichi ad una amplissima gamma di destinatari: enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Si deve evidenziare che la natura del nuovo tipo di responsabilità dell'ente, pur definita come "amministrativa", ha forti analogie con la responsabilità penale sia per la circostanza che il suo accertamento avviene nell'ambito del processo penale, sia in quanto essa è autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato e si aggiunge a quest'ultima; infatti l'ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata. Le sanzioni amministrative applicabili all'ente consistono in sanzioni di natura pecuniaria, interdittiva, nella confisca ovvero nella pubblicazione della sentenza.

Elenco dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 aggiornato alla data del 22 marzo 2023 (ultimo provvedimento inserito: D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19):

- i. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un

ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del Decreto) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.) [modificato dal D.Lgs. n. 13/2022];
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.) [modificato dalla L.n.3/2019];
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.) [modificato dal D.Lgs. n. 13/2022];
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n.75/2020];
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].

ii. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e dalla Legge n. 238/2021 recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020]:

- documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p. modificato dalla Legge n. 238/2021);
- diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-*quinquies* c.p. modificato dalla Legge n. 238/2021);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p. modificato dalla Legge n. 238/2021);
- installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p. modificato dalla Legge n. 238/2021);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* comma 3 c.p.);
- frode informatica (art. 640-*ter* c.p. modificato dal D.Lgs. n. 184/2021)
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art.1, comma 11, D.L.21 settembre 2019, n. 105).

iii. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto) [articolo aggiunto dalla L.n. 94/2009 e modificato dalla L.n. 69/2015]:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-*bis* c.p.) [articolo modificato dalla L.n.69/2015];
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014];
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-*bis* aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016];
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (delitti richiamati dall'art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.).

- iv. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio** (art. 25 del Decreto) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
- concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
 - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019];
 - corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
 - circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015];
 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019];
 - traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019];
 - peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
 - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
 - abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].
- v. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-bis del Decreto) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]:
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464 comma 1 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 comma 2 c.p.);
 - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- vi. Delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25-bis.1. del Decreto) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]:
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- vii. Reati societari** (art. 25-ter del Decreto) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n.69/2015];
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.p.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n.69/2015];
- impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L.n.262/2005];
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019];
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019];
- illecita influenza sull'assemblea (art.2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.).
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19);

viii. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (**art. 25-quater del Decreto**), [articolo aggiunto dalla L.7/2003]:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018];
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015];
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018];
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

ix. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

- X. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto)**
 [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]:
- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p. modificato dalla Legge n. 238/2021));
 - pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.) [aggiunto dall'art.10, L. 6 febbraio 2006 n.38]
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
 - tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs.21/2018];
 - acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
 - adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p. modificato dalla Legge n. 238/2021).
- xi. Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto)** [articolo aggiunto dalla L.n. 62/2005]:¹
- manipolazione di mercato (art. 185 del d. lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021];
 - abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del d. lgs. n. 58/1998 modificato dalla Legge n. 238/2021).
- xii. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-*quinquies* TUF)**
 [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]:
- divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
 - divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).
- xiii. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)** [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]:
- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- xiv. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)** [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 dal D.Lgs. n. 195/2021 in attuazione della Direttiva UE 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante diritto penale e D.Lgs. n. 184/2021 in attuazione della direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti]:
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p. modificato dal D.Lgs. n. 195/2021);
 - ricettazione (art. 648 c.p. modificato dal D.Lgs. n. 195/2021);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p. modificato dal D.Lgs. n. 195/2021);
 - autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p. modificato dal D.Lgs. n. 195/2021)
 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies* 1 del D.Lgs. 231/01 introdotto dall'art.3 D.Lgs. n. 184/2021)
 -
- XV. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 del Decreto)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021 in attuazione della direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti]
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)
 - Frode informatica, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un

¹ L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, se posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono rilevare anche quali illeciti amministrativi. E' infatti previsto che la Consob possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 100 mila a 15 milioni di euro ovvero da 100 mila a 25 milioni di euro, rispettivamente per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 187-*quinquies* TUF). Pertanto, se la fattispecie di illecito presupposto assume rilevanza penale, l'eventuale responsabilità dell'ente sarà accertata in sede giudiziaria; se invece si tratta di illecito amministrativo – comunque posto in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente – l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni spetta alla Consob.

trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

xvi. Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (art. 25-novies del Decreto) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

xvii. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

xviii. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto), [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p. modificato dalla Legge n.22/2022);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256);

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
 - traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018];
 - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
 - sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
 - inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
 - inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
 - cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).
- xix. Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]:
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);
 - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998).
- xx. Razzismo e xenofobia** (art. 25- terdecies del Decreto) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]:
- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018].
- xxi. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]:
- frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
 - esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).
- xxii. Reati tributari** (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]:
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
 - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
 - dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
 - omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
 - indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].
- xxiii. Contrabbando** (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]:
- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
 - contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);

- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

xxiv. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25–septiesdecies del Decreto)
[articolo aggiunto dalla Legge n. 22/2022]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

xxv.] Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25–octiesdecies del Decreto) [articolo aggiunto dalla Legge n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);

xxvi. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]:

- adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

xxvii. Reati transnazionali L. n. 146/2006), [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]:

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

La disciplina in oggetto, anche al fine di valorizzare la funzione “preventiva” del sistema introdotto, ha previsto la non punibilità dell’ente qualora lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Con riferimento in particolare ai reati commessi da “soggetti in posizione apicale¹” la disciplina in oggetto prevede anche che l’ente non risponde se, oltre ad aver adottato ed efficacemente attuato i suddetti modelli organizzativi, è in grado di provare:

- di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento dei modelli;
- che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- che non vi sia stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell’organismo.

¹ Intendendosi per tali coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

2. Approccio metodologico

Nella predisposizione del presente Modello ci si è ispirati sia alle Linee Guida di Confindustria (nella loro ultima versione aggiornata al 30 giugno 2021) sia a quelle circolarizzate da Assonime (ultima circolare n. 12 del 18 aprile 2023) e alle linee guida European Data Protection Board del 22 febbraio 2022.

La metodologia adottata da FIA prevede la definizione ex-ante del Modello, finalizzato in generale alla promozione di una cultura di organizzazione volta ad incoraggiare una condotta etica e di un impegno di osservanza della legge e alla prevenzione dei comportamenti illeciti, anche attraverso una preliminare sommaria analisi delle attività della Fondazione per individuare le macro-aree di rischio. Successivamente, vengono studiate le attività maggiormente a rischio sulle quali focalizzare in via prioritaria le azioni di controllo. Tale processo sarà oggetto di costante aggiornamento in modo da consentire un maggior affinamento dei suoi risultati.

Tale approccio:

- consente di valorizzare al meglio il patrimonio già esistente in Fondazione in termini di politiche, regole e normative interne che indirizzano e governano la gestione dei rischi e l'effettuazione dei controlli;
- rende disponibile in tempi brevi un'integrazione all'impianto normativo e metodologico da diffondere all'interno della struttura della Fondazione, che potrà comunque essere perfezionato nel tempo;
- permette di gestire con una modalità univoca tutte le regole operative della Fondazione, incluse quelle relative alle Aree Sensibili.

In definitiva il Modello di FIA è composto da:

- a) la presente Parte Generale;
- b) i codici di comportamento e le procedure organizzative già in vigore all'interno di FIA e che siano attinenti ai fini del controllo di comportamenti, fatti o atti rilevanti ex D.lgs. 231/2001 - tutti disponibili sul server condiviso della Fondazione ovvero su supporto cartaceo - tra i quali:
 - Statuto;
 - Codice Etico;
 - Le procedure della Fondazione.

Per i servizi svolti da Accenture, a favore di FIA, Accenture applica le proprie policy e procedure, in linea con quanto previsto dalla normativa.

- Le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting* della Fondazione;
- Le regole di comunicazione al personale e la formazione dello stesso;

- Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro delle aziende metalmeccaniche applicato in FIA e relativo sistema disciplinare;
- Le Circolari interne volte a dettare norme comportamentali per i casi di emergenza in tema di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008); attività di valutazione dei rischi e discipline attuative con riferimento a tale normativa.

I codici di comportamento e le procedure sopraelencate, pur non essendo stati emanati esplicitamente ai sensi del D.lgs. 231/2001, hanno tra i loro precipui fini il controllo della regolarità, diligenza e legalità dei comportamenti di coloro i quali rappresentano o sono dipendenti della Fondazione e, pertanto, contribuiscono ad assicurare la prevenzione dei Reati di cui al D.lgs. 231/2001.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

- c) la Parte Speciale, concernente le specifiche categorie di reato rilevanti per FIA e le relativa disciplina applicabile.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- le linee guida di Confindustria e le linee guida Assonime, in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei Processi Sensibili di FIA;
- i requisiti indicati dal D.lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV), interno a FIA del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli della Fondazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;
- infine, nella attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività della Fondazione, si deve dare priorità alle aree in cui vi è una significativa probabilità di commissione dei Reati ed un alto valore / rilevanza delle Operazioni Sensibili.

3. Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice Etico, pur avendo il presente Modello finalità specifiche in ottemperanza al D.lgs. 231/01.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato, in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale, da parte della Fondazione, allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia ” che la Fondazione riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Partner, Consulenti e Organi della Fondazione;

il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio della Fondazione, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo). Il Modello detta delle regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l’esimente per la Fondazione ai fini della responsabilità di cui al D.lgs. 231/2001.

4. Sistema di whistleblowing

La Fondazione, ha previsto, un sistema di segnalazione e relativa gestione delle questioni di natura etica. Detto sistema è adeguato alle previsioni della Legge 30 novembre 2017 n. 179 , recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, che ha modificato l’art. 6 del D.Lgs 231/01 inquadrando di fatto nel MOG 231 i) la definizione e le caratteristiche di riservatezza dei canali attraverso i quali vengono presentate – da parte dei dipendenti dell’Ente - segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi D.Lgs 231 o di violazioni del MOG, ii) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione.

Pertanto, in linea con la Legge 179, La “policy 3 – Raising Legal and Ethical Concerns and Prohibiting Retaliation”, prevede:

- a) Un canale di segnalazione dedicato che consenta ai soggetti di cui all’art. 5, comma primo lett. a) e b) del D.lgs. 231/01, di presentare, a tutela dell’integrità dell’Ente, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte: tale canale prevede la possibilità di effettuare segnalazioni attraverso il proprio superiore diretto o eventualmente attraverso la Direzione del Personale.
- b) un canale alternativo di segnalazione con modalità informatiche via email attraverso l’indirizzo di posta elettronica **xxxxxxx**;
- c) La riservatezza dell’identità del segnalante, garantita dal fatto che il limitato numero di persone che gestiscono la segnalazione e – se del caso - l’identità del

segnalante, sono tenute in base alla suddetta policy a mantenere il più alto grado di confidenzialità;

- d) il divieto di ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La tutela del segnalato è garantita attraverso il sistema disciplinare di FIA recante azioni disciplinari per le violazioni del Codice Etico e del presente Modello fino al termine del rapporto di lavoro. Lo stesso sistema disciplinare prevede sanzioni anche per chi effettua segnalazioni diffamatorie o non in buona fede.

4. Il Modello di Fondazione Italiana Accenture

4.1 La costruzione del Modello di Fondazione Italiana Accenture

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi, e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.lgs.231/2001 e delle Procedure esistenti in Fondazione.

Gli obiettivi principali sono:

1. promuovere una cultura che incoraggi una condotta etica e il rispetto della legge;
2. prevenire, individuare, riferire e indirizzare le comunicazioni di cattive condotte e violazioni di legge;
3. rispettare gli standard governativi.

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" dell'ente e non un obbligo, FIA ha deciso di procedere con la sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un'opportunità per rafforzare la *Governance della Fondazione*, cogliendo, al contempo, l'occasione dell'attività svolta (inventariazione dei Processi Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione ed adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui Processi Sensibili) per sensibilizzare le risorse impiegate, rispetto ai temi del controllo dei processi, finalizzata ad una prevenzione "attiva" dei Reati.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

- 1) **Identificazione dei Processi Sensibili ("as-is analysis")**, attuata attraverso il previo esame della documentazione della Fondazione (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali consigli di amministrazione, procure, disposizioni organizzative, ecc..) ed attraverso una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura della Fondazione (Presidente, Segretario Generale, responsabile della piattaforma digitale ideaTRE60, responsabile amministrazione e affari legali, responsabile comunicazione ed eventi ecc..) mirate all'approfondimento dei Processi Sensibili e del controllo sugli stessi (procedure esistenti, verificabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc..).

Pertanto, ai fini del presente Modello, sarà necessaria una stretta interazione con tali funzioni, la cui attività è, comunque, continuamente monitorata al fine di verificare l'efficacia del Modello.

FIA, inoltre, si avvale dei servizi forniti da Accenture S.p.A., con le quali la stessa stipula appositi contratti. Nel caso specifico i servizi riguardano: servizi di

consulenza in materia di marketing, servizi a supporto dell'organizzazione di eventi e convegni, supporto alle attività di recluting, servizi TS e il servizio paghe e contributi.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto della Fondazione, al fine di identificare in quale area/settore di attività, e secondo quale modalità, si potessero realizzare i Reati. Se ne è ricavata una rappresentazione dei Processi Sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare "focus" agli elementi di "compliance" e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello. I Processi Sensibili di FIA sono quelli descritti al successivo cap.6

La "as is analysis" è un processo in divenire che non si esaurisce con l'adozione del Modello ma ne accompagna anche successivamente l'attuazione in modo da renderlo rispondente alla realtà della Fondazione

2) **Predisposizione del Modello.** Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale" predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.lgs. 231/2001.

4.2 La funzione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello, non solo consente a FIA di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *Governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico, di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post), che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di FIA, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a FIA di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, negli Organi della Fondazione, nei Consulenti e nei Partner, che operino per conto o nell'interesse della Fondazione nell'ambito dei Processi Sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Fondazione.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito, attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone, rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

4.3 L'adozione del Modello di Fondazione Italiana Accenture e sue successive modifiche

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, FIA, in conformità alle sue politiche, ha ritenuto necessario procedere con l'adozione del presente Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2014 e, con la medesima delibera, ha istituito il proprio Organismo di Vigilanza.

Nella predetta delibera, ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello.

Analogamente il Collegio dei Revisori di FIA, presa visione del presente Modello, con atto di dichiarazione di cui al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2014 si è espressamente impegnato al rispetto del Modello medesimo.

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell'organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell'art.6, comma I, lettera a del D.lgs.231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali quelle dovute a modifiche della relativa normativa) sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di FIA. Per le altre modifiche diverse da quelle sostanziali (quali adeguamenti allo Statuto o mutamento delle caratteristiche organizzative della Fondazione), il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, ratifica annualmente tutte le modifiche eventualmente apportate dal Presidente.

5. Mission e Governance di Fondazione Italiana Accenture

La Fondazione è soggetto privato senza finalità di lucro che si propone, tra i suoi scopi istituzionali, di promuovere, stimolare e valorizzare l'innovazione, intesa nelle sue articolazioni scientifiche, tecnologiche e manageriali a favore dello sviluppo sociale e culturale, attraverso la realizzazione di progetti concreti, a vantaggio della collettività e con chiarissime finalità sociali;

Il fondatore della Fondazione Italiana Accenture è Accenture S.p.A.

Il Gruppo Accenture è uno dei maggiori al mondo nel settore del management consulting, dei servizi tecnologici e dell'organizzazione e in outsourcing.

Il Gruppo Accenture opera in tutto il mondo con un unico brand e un unico Modello di business, studiato per permettere di fornire servizi ai clienti nel modo più opportuno, su scala mondiale. L'attività del Gruppo Accenture consiste nell'utilizzo delle proprie conoscenze relative al settore delle attività produttive e del business-process, nell'utilizzo della propria expertise nel fornire servizi e nel proprio discernimento e comprensione delle tecnologie esistenti ed emergenti, al fine di identificare nuovi business e trend tecnologici e formulare ed implementare soluzioni per i clienti, tutto questo con stringenti vincoli temporali. Il Gruppo Accenture, aiuta i propri clienti ad identificare e ad entrare in nuovi mercati, ad aumentare i profitti nei mercati in cui già operano, a migliorare le performance operative e a fornire i loro prodotti e i loro servizi nel modo più efficace e più efficiente.

In Italia l'organigramma di FIA presenta al suo vertice il Consiglio di Amministrazione.

Altri organi della Fondazione sono:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Comitato consultivo degli esperti (Sounding Board);
- il Segretario Generale.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, provvede alla conduzione delle attività della Fondazione e decide sulla destinazione delle rendite del patrimonio.

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio di Amministrazione e ha la rappresentanza legale della Fondazione. Al Presidente è conferito il potere di eseguire le delibere del Consiglio, nonché quello di adottare tutti i provvedimenti ordinari e straordinari urgenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di garantire l'ordinario funzionamento della Fondazione, salva, alla prima seduta utile, la ratifica dei predetti provvedimenti.

In caso di sua assenza o impedimento, in via eccezionale, le sue veci sono assunte dal Vice Presidente, nominato con poteri vicari, con le stesse modalità e decorrenze, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Consultivo degli esperti è l'organo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione, deputato a formulare proposte e iniziative di più ampia attuazione dei fini statutari, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Non ha poteri gestori.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Fondatore.

Egli collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione, nonché al successivo controllo dei risultati concreti;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla conduzione manageriale e operativa di tutti gli affari correnti della Fondazione, compresi quelli inerenti l'assunzione di personale, il conferimento di incarichi e di mandati di servizio e gli approvvigionamenti funzionali.

6. I processi sensibili di FIA

In considerazione dell'area di attività e dall'analisi dei rischi condotta da FIA ai fini del D.lgs. 231/2001, è emerso che i Processi Sensibili allo stato riguardano principalmente:

- a) i reati nei rapporti con la pubblica Amministrazione e i reati di induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- b) I reati in materia di criminalità informatica e trattamento illecito dei dati;
- c) I reati societari, tra cui i reati di corruzione tra privati;
- d) I reati in materia di Salute e Sicurezza;
- e) I reati di Riciclaggio
- f) I reati in violazione del diritto d'autore;
- g) I reati ambientali;
- h) I reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- i) reati tributari;
- j) i reati di abuso di mercato.

Il rischio relativo agli altri reati facenti parte del catalogo del D.lgs. 231/01 appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

In particolare, nella realtà di FIA i Processi Sensibili risultano principalmente i seguenti:

a) **Le relazioni con la P.A.**

- gestioni degli adempimenti e delle richieste di autorizzazione;
- relazioni con i rappresentanti della P.A., per gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.);
- percezione e gestione di contributi e/o finanziamenti agevolati, erogati da enti pubblici per la realizzazione dei progetti di FIA;
- relazioni con i rappresentanti nella P.A. nell'ambito dello sviluppo dei progetti di FIA.

b) **I reati in materia di criminalità informatica e trattamento illecito dei dati**

- tutte le attività del personale di FIA che riguardano il trattamento di dati informatici

c) **I reati societari, tra cui i reati di corruzione tra privati**

- predisposizione delle comunicazioni al Fondatore e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione (bilancio d'esercizio corredati dalla relativa relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.);
- gestione e comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi alla Fondazione;
- impedito controllo;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- conflitto di interessi;

I principali processi sensibili per il reato Corruzione fra privati (art. 2638 c.c.), sono i seguenti:

- Gestione dei rapporti e adempimenti con partner in fase di esecuzione del progetto;
- Gestione dei rapporti con enti certificatori privati.

d) I reati in materia di Salute e Sicurezza

- tutte le attività dei dipendenti di FIA che possono essere svolte presso i locali della Fondazione.

e) I reati di Riciclaggio

- i rapporti con fornitori e Partner a livello nazionale e transnazionale;

f) I reati in violazione del diritto d'autore

- tutte le attività del personale di FIA che riguardano l'utilizzo di software e/o banche dati di proprietà altrui, coperte da Licenze d'uso o diritti d'autore.

g) I reati ambientali

- tutte le attività del personale di FIA che riguardano la raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

h) I reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- la gestione dell'ingresso relativo al personale Accenture proveniente da paesi al di fuori dell'Unione Europea per lo svolgimento di servizi per FIA sul territorio italiano;
- assunzioni o ingaggio da parte di FIA di cittadini provenienti da paesi al di fuori dell'Unione Europea per lo svolgimento di servizi sul territorio italiano.

7. L'Organismo di Vigilanza (OdV)

7.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. Nomina, durata e revoca

In base alle previsioni del D.lgs.231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere interno alla società (art.6.1, *b*) del D.lgs. 231/2001) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organo interno diverso dal Consiglio di Amministrazione, caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione. Tale autonomia presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (Presidente, Consiglio di Amministrazione ed anche Collegio dei Revisori).

Applicando tali principi alla realtà di FIA, e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, il relativo incarico è stato affidato, con la medesima delibera sopra indicata, ad un organo **monocratico**.

Tale scelta è stata determinata dal fatto che la suddetta struttura è stata riconosciuta come la più adeguata ad assumere il ruolo di OdV, dati i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione.

È pertanto rimesso al suddetto organo il compito di svolgere – in qualità di OdV – funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

L'OdV resta in carica per un periodo pari a 3 (tre) esercizi e scade alla data del consiglio di amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il componente dell'OdV è rieleggibile. La durata della carica è stata scelta per finalità di tipo organizzativo.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV di FIA è supportato, di norma, da referenti interni competenti che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessari.

In conformità ai principi di cui al D.lgs.231/2001, non è consentito affidare in *outsourcing* la funzione di OdV. E' possibile solo affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'OdV.

Qualora l'Organismo di Vigilanza sia costituito da più soggetti, i medesimi esercitano i propri poteri decisionali in modo collegiale, prevedendo essi stessi un meccanismo diretto a regolare l'adozione delle decisioni.

La nomina dell'OdV e la revoca dal suo incarico (ad es. in caso violazione dei suoi doveri derivanti dal presente Modello) sono atti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

7.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'effettività e sull'osservanza del Modello, da parte dei Dipendenti, degli Organi della Fondazione, dei Consulenti e dei Partner, nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
- b) sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni della Fondazione e/o normative.

A tal fine, all'OdV sono, altresì, affidati i compiti di:

- supervisionare e dare indicazione per l'adozione delle procedure di controllo previste dal Modello;
- condurre ricognizioni sull'attività della Fondazione ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da FIA, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli Organi della Fondazione deputati;
- coordinarsi con il *vertice* della Fondazione per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare (si rinvia in merito a questo punto al successivo cap.9);
- coordinarsi con il Segretario Generale per la definizione dei programmi di formazione per il personale affinché siano pertinenti ai ruoli ed alle responsabilità del personale da formare e per la definizione del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi della Fondazione, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.lgs. 231/2001;
- dare indicazioni al Segretario Generale, per l'inserimento nell'server condiviso di FIA, di tutte le informazioni relative al D.lgs. 231/2001 e al Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna, necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- raccogliere, ordinare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello (si rinvia al successivo cap. 7.5);
- coordinarsi con le funzioni della Fondazione (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure

stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione della Fondazione che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*: a) sugli aspetti dell'attività della Fondazione che possono esporre FIA al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti e con i Partner che operano per conto della Fondazione nell'ambito di Operazioni Sensibili;

- interpretare la normativa rilevante (in coordinamento con il Legale) e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- coordinarsi con il Segretario Generale e le funzioni competenti (anche attraverso apposite riunioni) per valutare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni interessate, per acquisire ulteriori elementi;
- verificare che il *management* effettui le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Fondazione, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

I requisiti di autonomia e indipendenza, si sostanziano nella posizione che l'OdV deve avere nell'ambito della Fondazione: deve essere garantita, infatti, l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque organo o componente della Fondazione (e, in particolare, da parte degli Organi della Fondazione). Tali requisiti risulteranno rispettati inserendo l'OdV in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il riporto al massimo vertice della Fondazione ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario, inoltre, introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice della Fondazione il Reato o il tentativo di commissione del Reato o la violazione del presente Modello): i/il componenti/e dell'OdV potranno/à, pertanto, essere revocati/o solo per giusta causa. All'Organismo di Vigilanza sarà applicata, *de relato*, la disciplina civilistica prevista per i componenti del Collegio dei Revisori in materia di nomina, di revoca e di garanzie (a tal proposito si richiama altresì quanto specificato al capitolo 9.5 "Misure nei confronti dei Sindaci" del presente Modello).

Per garantire la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è indispensabile che all'OdV non vengano attribuiti compiti di natura operativa che, rendendo tale organismo partecipe di decisioni e di attività operative, farebbero venir meno la necessaria obiettività di giudizio in occasione delle verifiche di rispetto del Modello.

L'OdV dovrà essere dotato del requisito della professionalità e, pertanto, essere in possesso di strumenti e tecniche di tipo "ispettivo", consulenziale (con riferimento, in particolare all'analisi dei sistemi di controllo) e giuridico.

L'OdV, infine, dovrà garantire una continuità di azione tale da permettere un'efficace e costante attuazione del Modello.

7.3 Reporting dell'OdV verso il vertice della Fondazione

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente;
- la seconda, annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

Annualmente l'OdV predispone un rapporto scritto per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Revisori, sull'attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche di cui al successivo cap.10 e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili, ecc.) e, sempre annualmente, un piano di attività previste per l'anno successivo.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra indicati.

Il *reporting* ha ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV;
2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a FIA, sia in termini di efficacia del Modello (cfr. anche precedente paragrafo 7.2 e successivo cap.10).

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio dei revisori, il Consiglio di Amministrazione e il Presidente hanno la facoltà di convocare, in qualsiasi momento, l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti nella Fondazione per i diversi profili specifici.

7.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte del Dipendenti, degli Organi della Fondazione, dei Consulenti e dei Partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di FIA ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve contattare il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il dipendente ne riferisce all'OdV;
- i Consulenti e i Partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di FIA, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 9 (Sistema Disciplinare);
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dalle funzioni di volta in volta competenti nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

7.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

L'OdV raccoglie e conserva per un periodo di 10 (dieci) anni ogni informazione, segnalazione e report previsto dal Modello, in apposito *data base* (informatico o cartaceo):

- i verbali delle proprie riunioni;
- il rapporto annuale per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei revisori;
- il piano di attività per l'anno successivo redatto annualmente;

- le segnalazioni di Dipendenti, Organi della Fondazione, Consulenti e Partner riguardanti eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di FIA ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- i rapporti dalle funzioni di volta in volta competenti, nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere elementi di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- la documentazione che avrà ritenuto di acquisire, in occasione di controlli e verifiche mirate.

L'accesso al data base è consentito esclusivamente all'OdV, al Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio dei Revisori. Particolari motivi di opportunità (ad es.: indagine interna in corso che riguardi l'attività di un membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori) possono comportare la temporanea sospensione di tale accesso per un periodo non superiore ai sei mesi.

8. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello

8.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di FIA garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in Fondazione, sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV, in collaborazione con le funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

- ***La comunicazione iniziale***

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in Fondazione al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti, invece, viene reso disponibile un set informativo con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

- ***La formazione***

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Fondazione.

In particolare, FIA ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

8.2 Informazione ai Consulenti e ai Partner

I Consulenti ed i Partner devono essere informati del contenuto del Modello e il loro comportamento deve essere conforme ai disposti del D.lgs. 231/2001.

9. Sistema disciplinare

9.1 Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV, ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Fondazione.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001.

9.2 Misure nei confronti di quadri ed impiegati

9.2.1 Sistema disciplinare

La violazione da parte dei dipendenti, delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui agli artt. 23 e ss. del suddetto CCNL, e precisamente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 25.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui all'art. 23 del CCNL, tra cui:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo che per il richiamo verbale - che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *management*.

9.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni

Fermi restando gli obblighi per la Fondazione nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) violazione, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che espongano la Fondazione ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- c) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- d) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione, a carico della Fondazione, di sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Fondazione può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e del Presidente, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

9.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse con i Processi Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Fondazione provvede ad applicare, nei confronti dei responsabili, le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi della stessa applicato.

9.4 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio dei Revisori e l'intero Consiglio di

Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

9.6 Misure nei confronti dei Revisori

In caso di violazione del presente Modello, da parte di uno o più Revisori, l'OdV informa l'intero Collegio dei Revisori e il Consiglio di Amministrazione al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

9.7 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello o di commissione dei Reati, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Fondazione, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/2001.

10. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concretizza nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), lo stesso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, coadiuvandosi con soggetti terzi).

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali progetti e delle attività svolte da FIA in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi della Fondazione rispetto alla problematica della responsabilità penale di FIA con verifiche a campione.

Le verifiche sono condotte dall'OdV che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne (ovvero di eventuali controllori esterni) che, di volta in volta, si rendono a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di *report* annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori. In particolare, in caso di esito negativo, l'OdV esporrà, nel piano relativo all'anno, i miglioramenti da attuare (cfr. precedente cap. 7.3).